CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 8/10/2015 N. 107

OGGETTO :
Erogazione contributo economico, all'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 anno 2015 a parziale rimborso dei maggiori oneri derivanti dall'utilizzo dell'annesso Centro Giovani.

L'anno **duemilaquindici**, addì **otto**, del mese di **ottobre**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
	Totale	6	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione contributo economico, all'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 anno 2015 a parziale rimborso dei maggiori oneri derivanti dall'utilizzo dell'annesso Centro Giovani.**

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 23 giugno 2010 avente ad oggetto" Affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport di Santena Andrea Pininfarina" è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione del palazzetto, mediante approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto; entro il termine stabilito del 27 agosto 2010, non sono pervenute offerte;
- la comunicazione datata 8 settembre 2010 prot. n. 11133 con la quale l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo Santena 95" di Santena ha reso noto la disponibilità a gestire, previa stipula di apposita convenzione, il palazzetto dello sport;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 1 ottobre 2010, che ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina tra il Comune di Santena e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95";
- la convenzione/contratto tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95" di Santena sottoscritta in data 11 maggio 2011;
- la deliberazione G.C. n. 23 del 12/2/2015 avente per oggetto l'erogazione in acconto del contributo economico, all'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena, relativo alla gestione del Palazzetto dello Sport, per un importo di € 10.000,00;
- la deliberazione G.C. n. 69 del 14/5/2015 con la quale la Giunta Comunale, esaminata la relazione socio-Economica e di bilancio Consuntivo anno 2014 ha approvato il rendiconto e deliberato la corresponsione della somma di € 20.000,00 - cap. 1826 "Gestione Palazzetto dello Sport" .

Visto il rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2015 e depositato agli atti, relativo ai costi di gestione e interventi di manutenzione sostenuti.

Rilevato in termini finanziari quanto segue:

1. le spese di gestione sono prevalentemente concentrate nei mesi invernali essendo queste riconducibili prevalentemente al costo di riscaldamento delle strutture;
2. il palazzetto dello sport e l'annesso centro giovani utilizzano i medesimi contatori energetici; intestataria dei contratti di riscaldamento, luce e acqua risulta essere esclusivamente l'associazione ASD Pallavolo 95;
3. è logico prevedere per il corrente anno un incremento dei costi di gestione dell'impianto polifunzionale, motivato dal maggiore utilizzo del Centro giovani da parte del Comune e da parte di associazioni locali per iniziative di interesse pubblico quali eventi ed iniziative organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale;
4. la giunta comunale e il concessionario hanno concordato, durante l'incontro di giovedì 9 maggio u.s., di considerare un eventuale rimborso a conguaglio dei maggiori costi di gestione sovra esposti;
5. i documenti contabili depositati agli atti dalla Ass. Pallavolo '95 comprovano che, relativamente al periodo 1/1/2015 – 1/9/2015 il costo del riscaldamento e fornitura di energia elettrica si attesta a circa € 25.000,00;
6. sul corrente esercizio finanziario, l'Amministrazione ha inserito in bilancio 2015 la somma di € 5.000,00 – parziale conguaglio e rimborso dei maggiori oneri di gestione delle strutture quali Palazzetto dello Sport e Centro Giovani.

Accertato che la predetta associazione, non avente fini di lucro, opera in conformità ai fini istituzionali del Comune in quanto;

- preserva il patrimonio immobiliare comunale con la custodia, gestione e manutenzione dell'impianto sportivo pubblico;
- garantisce la diffusione dello sport e la pratica dell'attività sportiva agonistica e dilettantistica;
- collabora nell'organizzazione di eventi di carattere socio-ricreativo rivolti alla cittadinanza santenese;

- Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che "*le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"*

- Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".*

- Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

- Riscontrato che sin dal **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell' erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:
- *"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

- *Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*
- *Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*
- *In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".*
- *Inoltre secondo **il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Richiamato l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Ravvisata la necessità di erogare un contributo pari ad €. 5.000,00 a parziale rimborso delle spese di utenza e lavori di manutenzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:
- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

Per i motivi sopra esposti propongo che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1. di autorizzare l'erogazione, sulla base delle motivazioni in premessa, di un contributo economico a favore dell'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 - nella persona del legale rappresentante- di importo pari ad €. 5.000,00, assegnando la relativa spesa al cap. 1.06.02.03 Cap. 1826 "Gestione Palazzetto dello sport" del PEG di cui al corrente esercizio finanziario.

2. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese.

3. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

4. di stabilire che l'associazione Dilettantistica Pallavolo '95 dovrà rendicontare e dimostrare il corretto utilizzo di tutti i contributi erogati ai sensi della convenzione/contratto.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE: L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica
f.to Paolo Romano

IL REDATTORE : Istr. Amm.vo
f.to Marilena Fabaro

VISTO: Il Segretario Generale
f.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE----------**
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali- f.to Guglielmo Lo Presti----------

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE ----------**
Il Responsabile dei Servizi Finanziari - P 384/15 -f.to Zaccagnino----------

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO: **f.to *Ugo Baldi***

L'ASSESSORE ANZIANO: **f.to Ghio**

IL SEGRETARIO GENERALE: **f.to Giovanni Di Rosario**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 15/10/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(**Catia Campaci**)

_____